

Dal 01/01/22 nasce l'Assegno unico e universale per lavoratori dipendenti

Quando si potrà richiedere l'Assegno unico?

Dal 1° gennaio 2022, ma bisogna ricordare che per definire l'importo è necessario aver presentato un **ISEE** valido e corretto.

È possibile anche presentare la domanda senza **ISEE** ma in questo caso si accederà solo all'importo minimo previsto per l'Assegno unico. Sarà comunque possibile inviare l' **ISEE** successivamente e avere accesso all'importo specifico per il proprio nucleo familiare.

Per coloro che inviano **ISEE** entro il 30 giugno verranno riconosciuti gli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo.

È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite **ISEE**.

L' ISEE è obbligatorio?

Non è obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all'importo minimo previsto per l'Assegno unico.

Quando verrà pagato l'Assegno unico?

Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati **dal 15 al 21 marzo**. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda **entro giugno 2022** i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

Quali prestazioni verranno sostituite dall'Assegno unico?

Il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l'Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Rimarrà invece vigente il bonus nido.

Quindi dal 1° gennaio 2022 non percepiremo più le detrazioni e gli assegni familiari?

Detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo.

Bisogna presentare la domanda a gennaio?

Non c'è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il **30 giugno 2022** senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

Chi ha presentato domanda per l'Assegno temporaneo deve ripresentarla per Assegno unico?

La domanda **deve essere ripresentata** anche da chi percepiva l'Assegno temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l'Assegno unico in automatico.

Chi deve presentare la domanda?

Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Come avviene il pagamento?

In via ordinaria su **IBAN** intestato al richiedente o bonifico domiciliato

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta **online** con procedura semplificata accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS o tramite patronato.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di bilancio 2022.

Riforma dell'IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Viene prevista una riforma dell'IRPEF che prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;
- la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- fino a 15.000,00 euro □ 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro □ 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro □ 35%;
- oltre 50.000,00 euro □ 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

- fino a 15.000,00 euro □ 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro □ 27%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro □ 38%;
- oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro □ 41%;
- oltre 75.000,00 euro □ 43%.

Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista dall'art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR.

Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"

A seguito della suddetta riforma dell'IRPEF, viene modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro

dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”). Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

- determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda;
- comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

Aumento delle addizionali comunali all'IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana

Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo *pro-capite* superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Una delle misure previste a tale fine è l'istituzione di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento. Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00